



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni
Divisione Prestazioni assicurazione malattia

**Commento alle modifiche dell'allegato 3 OPre del 21 dicembre 2022 valide
dal 1° gennaio 2023
([RU 2022 858 del 27 dicembre 2022](#))**

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Modifiche al contenuto dell'allegato 3 OPre	3
2.1	Adeguamento delle limitazioni delle posizioni 3186.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), 1° microrganismo o 1° microrganismo; 3186.10 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), microrganismo supplementare; 3188.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), determinazione del genotipo; 3189.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), Ig o IgG; 4700.00 Tassa d'incarico; 4707.00 Tassa di presenza	3

1. Introduzione

Nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e nei relativi allegati sono designate le prestazioni remunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha la competenza di adattare di volta in volta l'OPre e i relativi allegati alle nuove circostanze, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni delle commissioni consultive competenti, vale a dire la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) con le relative sottocommissioni Mezzi e apparecchi (CFAMA-EMAp) e Analisi (CFAMA-EA) nonché la Commissione federale dei medicinali (CFM).

Questo documento contiene le spiegazioni delle modifiche menzionate nel titolo.

2. Modifiche al contenuto dell'allegato 3 OPre

2.1 **Adeguamento delle limitazioni delle posizioni 3186.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), 1 microrganismo o 1° microrganismo; 3186.10 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), microrganismo supplementare; 3188.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), determinazione del genotipo; 3189.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), Ig o IgG; 4700.00 Tassa d'incarico; 4707.00 Tassa di presenza**

Nella sessione invernale 2022 il Parlamento non ha prorogato la disposizione nella legge COVID-19 che prevedeva l'assunzione dei costi delle analisi COVID-19 da parte della Confederazione. Pertanto dal 1° gennaio 2023 non sussiste più alcuna base legale per un'assunzione da parte della Confederazione di questi costi, che a partire da quella data sono in linea di principio a carico della persona che si sottopone al test. In caso di sintomi compatibili con la COVID-19 e se le analisi del SARS-CoV-2, effettuate ambulatorialmente secondo l'elenco delle analisi (EA; allegato 3 OPre) su prescrizione medica individuale, hanno una conseguenza medico-terapeutica, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ne assume i costi.

Le analisi COVID-19 (biologia molecolare, sierologia e anticorpi) figuravano già nell'elenco delle analisi, ma con la limitazione di non poter essere fatturate secondo quest'ultimo durante il periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19. Poiché quest'ultima resta in vigore con determinati provvedimenti per la lotta alla pandemia, nelle posizioni 3186.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), 1 microrganismo o 1° microrganismo; 3186.10 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), microrganismo supplementare; 3188.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), determinazione del genotipo; 3189.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), Ig o IgG; 4700.00 Tassa d'incarico; 4707.00 Tassa di presenza le limitazioni legate alla durata di validità dell'ordinanza sono stralciate con effetto dal 1° gennaio 2023.